



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO,  
DA DESTINARE ALL’OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
SPA, PER IL PERIODO DI 24 MESI**

**ESTRATTO**  
**CAPITOLATO SPECIALE**

## **INDICE**

Art. 1 – Finalità del presente documento .....	3
Art. 2 – Durata del servizio .....	3
Art. 3– Requisiti del personale.....	3
Art. 4 – Obblighi dell’aggiudicatario .....	3
Art. 5 – Procedure aziendali .....	4
Art. 6 – Modalità’ di espletamento del servizio .....	4
Art. 7 – Verifiche sul servizio .....	5
Art. 8 – Obblighi della Stazione Appaltante .....	5
Art. 9 – “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto.....	5
Art. 10 - Condizioni del servizio.....	6
Art. 11 – Adempimenti preliminari all’avvio del servizio.....	7
Art. 12 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali.....	7
Art. 13 – Fatturazione e Pagamenti.....	8
Art. 14 – Cessione del contratto e Subappalto .....	9
Art. 15 - Variazioni Soggettive .....	10
Art. 16 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	10
Art. 17 - Inadempimenti e penalità.....	10
Art. 18 – Risoluzione del contratto .....	11
Art. 19 – Protezione dei dati personali.....	12
Art. 20 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni .....	13
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	14
Art. 22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	14
Art. 23 – Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico .....	14
Art. 24 – Norme per la Prevenzione della Corruzione.....	15
Art. 25 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente.....	15

## **Art. 1 – Finalità del presente documento**

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato per l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione SpA (di seguito denominato O.R.A.S.) che verrà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

## **Art. 2 – Durata del servizio**

Il servizio avrà una durata complessiva di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di effettivo inizio dello stesso, se anteriore o comunque fino ad esaurimento dell’importo previsto.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di anticipata esecuzione dello stesso.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6 (sei) mesi. Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di 15 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi.

Qualora l’Appaltatore non superi il periodo di prova, O.R.A.S. si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo/importo, all’operatore economico che segue nella graduatoria della gara.

## **Art. 3– Requisiti del personale**

Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta sono richiesti dall’Amministrazione, i lavoratori messi a disposizione devono possedere, laddove e se necessario, il diploma o i requisiti per ricoprire la rispettiva qualifica (es. iscrizione all’ordine), rilasciato a termini di legge o titolo equipollente nel caso di lavoratori appartenenti a stati membri U.E. o appartenenti a Paesi Terzi e in possesso del permesso di soggiorno-previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 4 – Obblighi dell’aggiudicatario**

L’aggiudicatario si obbliga a quanto di seguito specificato:

- a) a fornire i lavoratori, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta a mezzo mail. In caso di urgenza, l’amministrazione stabilirà un termine inferiore che comunque non potrà essere inferiore a 24 ore solari dalla richiesta a mezzo mail;
- b) a corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ivi incluse le ferie, le festività soppresse e qualsiasi altro istituto previsto dal vigente C.C.N.L. AIOP secondo le tariffe previste dalla presente documentazione di gara e comunque dal CCNL di riferimento;
- c) a versare i contributi dovuti (es. previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 276 del 10/09/2003, ivi inclusi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i;
- d) a comunicare immediatamente ad O.R.A.S. l’assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, in caso di assenza;

- e) a sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte di O.R.A.S. o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
- f) a garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi della vigente normativa, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
- g) l'aggiudicatario dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione e dal CCNL AIOP applicato;
- h) a fornire ad O.R.A.S. copia delle buste paga dei lavoratori e/o documenti necessari per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- i) a fornire ad O.R.A.S. i lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
- j) a garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento relative anche a verifiche in merito alla fatturazione dei contributi previdenziali, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal loro inoltro;
- k) a garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali rappresentate da O.R.A.S. per iscritto;
- l) a comunicare preventivamente e formalmente (mediante e-mail o altro mezzo concordato) all'Area Risorse Umane di O.R.A.S. ogni nuovo inserimento lavorativo.

I presenti obblighi costituiscono condizioni essenziali nell'espletamento del servizio di somministrazione.

## **Art. 5 – Procedure aziendali**

O.R.A.S., in base alle proprie esigenze, richiede all'aggiudicatario la somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo, che dovranno essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione Delegato o persona con delega di O.R.A.S.

## **Art. 6 – Modalità' di espletamento del servizio**

Il servizio di cui all'art. 1 deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalle norme contrattuali vigenti in materia, secondo le seguenti modalità:

- i prestatori di lavoro temporaneo sono adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del C.C.N.L. AIOP;
- l'orario di lavoro è articolato in relazione all'orario di servizio seguito dai dipendenti di O.R.A.S., fatte salve diverse esigenze;
- i lavoratori in somministrazione possono essere assegnati a tutti i Servizi, U.O., Aree, Unità Locali ed altre Sedi di O.R.A.S.;
- il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal vigente C.C.N.L. AIOP e quant'altro previsto dalla vigente normativa per i lavoratori dipendenti di pari categoria, comprensivi di eventuali adeguamenti a nuove disposizioni contrattuali;
- l'accesso alla mensa, ove spettante, è garantito al lavoratore direttamente da O.R.A.S. alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti per i propri dipendenti;
- O.R.A.S. fornirà a tutti i prestatori di lavoro in somministrazione i badge per la rilevazione informatizzata degli orari di lavoro;
- O.R.A.S. invierà mensilmente all'Agenzia il cartellino presenze del lavoratore e comunicherà eventuali importi variabili della retribuzione (rimborsi chilometrici, indennità, ecc.);

- Il lavoratore dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti e procedure vigenti in O.R.A.S.

## **Art. 7 – Verifiche sul servizio**

E' facoltà di O.R.A.S. verificare e controllare l'osservanza, senza eccezioni di sorta, da parte della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni contrattuali di cui alla documentazione di gara. Le risultanze di tali adempimenti non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti e/o derivanti dal contratto e/o dai rapporti con i propri dipendenti.

## **Art. 8 – Obblighi della Stazione Appaltante**

O.R.A.S. si impegna a:

- rispettare l'applicazione di quanto previsto dal CCNL AIOP applicato e dalla vigente normativa in materia di diritto del lavoro;
- garantire gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- effettuare eventuali accertamenti sanitari, previsti dal proprio protocollo sanitario aziendale, al fine di verificarne l'idoneità fisica;
- riconoscere al lavoratore temporaneo il diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o in caso di sostituzione;
- comunicare all'aggiudicatario tempestivamente tutti gli elementi necessari per l'espletamento delle prestazioni richieste all'aggiudicatario.

## **Art. 9 – “Garanzia definitiva” a corredo dell'esecuzione del contratto**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore di O.R.A.S., ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di O.R.A.S., ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018, n. 31 (GU del 10 Aprile 2018, n. 83), contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli art. 103, comma 9 e 104, comma 9 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50";

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato da O.R.A.S. e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per O.R.A.S..

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

## **Art. 10 - Condizioni del servizio**

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara ed all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

## **Art. 11 – Adempimenti preliminari all’avvio del servizio**

Ai fini della stipula del contratto, la Società aggiudicataria dovrà presentare ad O.R.A.S., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva:

- 1) documentazione attestante il possesso dell’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, per prestazioni di lavoro temporaneo;
- 2) deposito cauzionale definitivo;
- 3) polizza/e per le coperture assicurative, secondo le modalità riportate all’art. 11 del presente Capitolato;
- 4) quant’altro sarà ritenuto necessario.

Nel caso la Società aggiudicataria sia un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi, con atto notarile, prima della data di inizio effettivo del servizio.

## **Art. 12 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali**

Successivamente all’aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicataria.

Per quanto concerne l’imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il contratto;
- il capitolato speciale;
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l’aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

O.R.A.S. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

O.R.A.S. nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

## Art. 13 – Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere indirizzate in formato elettronico a:

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A.

Via Padre Leonardo Bello 3\C

31045 - Motta di Livenza (TV)

PI: 03809980265

O.R.A.S. è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** ai sensi dell'ART. 17-TER DPR 633/72.

Il **Codice Destinatario** per la fatturazione elettronica è **G1T9SLW**.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata con riportati i dati esplicativi del servizio svolto nel corso del mese di riferimento.

Dovranno essere, altresì, allegati i riepiloghi con i trattamenti economici e contributivi, nonché le buste paga, di tutti i lavoratori somministrati.

Il pagamento sarà subordinato al riscontro di quanto accertato mensilmente dai Servizi interessati, in ordine alle prestazioni effettuate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Non si farà luogo al pagamento di fatture, finché la Ditta aggiudicataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute dall'Ente, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese.

Ciascuna fattura **dovrà obbligatoriamente contenere** il riferimento al contratto cui si riferisce e al **CIG** (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola



con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con O.R.A.S., vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Stazione Appaltante verificherà successivamente, in fase di avvio del servizio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla L. 157/2019 (Conversione Decreto Fiscale) e richiederà di conseguenza la relativa documentazione.

## **Art. 14 – Cessione del contratto e Subappalto**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione

Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

## **Art. 15 - Variazioni Soggettive**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **Art. 16 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

I lavoratori in somministrazione dovranno essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e dovranno quindi possedere l'attestazione di frequenza dei corsi di Formazione.

Agli operatori suddetti dovrà essere consegnata l'allegata l'informativa (Allegato 1), sui rischi per la sicurezza presenti in O.R.A.S., in conformità all'art. 36 del D.Lgs 81/08.

Sarà cura dei Responsabili delle Unità Operative/Aree coinvolte/di assegnazione del lavoratore, sulla base del Documento di valutazione dei Rischi redatto, fornire ulteriori eventuali indicazioni, ai cui il lavoratore dovrà attenersi, sui rischi legati alla mansione e sulle specifiche procedure di sicurezza da adottare, nonché sulla necessità di fornire e utilizzare DPI (Dispositivi di protezione individuale).

Ai fini di consentire l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte dell'Agenzia di Somministrazione, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione di O.R.A.S. le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa/Area a cui il lavoratore in somministrazione viene assegnato.

## **Art. 17 - Inadempimenti e penalità**

L'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni riportate nella documentazione di gara.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Le penali per non conformità, incompletezza e ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze.

In caso di ripetute violazioni contrattuali della stessa tipologia (almeno due in un semestre), O. R. A. S. valuterà, caso per caso, la penale da applicarsi variabile in aumento tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare

contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno addebitate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

## **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione Appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- in caso di verifica di reiterata non conformità nell'esecuzione del contratto rispetto alla

documentazione di gara ed alla offerta tecnica;

- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzato;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.

In caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta di O.R.A.S. la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura.

## **Art. 19 – Protezione dei dati personali**

### **Obblighi informativi della stazione appaltante ai sensi degli art. 13-14 del RGPD UE 2016/679**

L'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (O.R.A.S.) in qualità di "Titolare del trattamento" è tenuto a rendere precise informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali 2016/679, sull'utilizzo che verrà fatto dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato perché è necessario nell'ambito della gestione delle procedure di gara e, successivamente per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 6 pa 1, lett b, per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare ai sensi dell'art. 6 pa. 1, lett. c, e, relativamente al trattamento dei dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento. Tali dati vengono forniti direttamente dall'interessato o tramite terzi, in quest'ultimo caso i dati derivano dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni rese dall'operatore ai fini della stipula contrattuale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dalla consultazione del casellario giudiziale, dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) e più in generale dalla verifica sul possesso di tutti i requisiti di carattere generale (di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Codice appalti), dalla verifica delle condizioni soggettive (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) e dei requisiti speciali, se previsti.

Il trattamento avverrà tramite soggetti interni autorizzati e delegati al trattamento dei dati e soggetti esterni il cui intervento è necessario per adempiere l'obbligazione contrattuale e gli obblighi ad essa annessi, in qualità di responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza e riservatezza che consenta di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". I dati raccolti e trattati per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per i relativi obblighi amministrativi, contrattuali contabili e fiscali.

L'Operatore economico potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a. Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 Motta di Livenza tel 0422-287339 e-mail rpd@ospedalemotta.it pec rpd@pec.ospedalemotta.it. per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi inerenti i dati personali, nonché per esercitare i diritti previsti al CAPO III DEL Regolamento Generale UE 2016/679

### **Ruoli e responsabilità**

Le Parti sono tenute ad adempiere gli obblighi imposti dal RGPD 2016/679, in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ad adottare un modello organizzativo coerente con la predetta normativa mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire l'integrità, la disponibilità e l'accessibilità dei dati trattati, nonché la tutela dei diritti degli interessati e fornire idonea garanzia del pieno rispetto dei requisiti del RGPD 2016/679 e delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti: un'agenzia autorizzata (c.d. somministratore); un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale; uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore. La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali e, conseguentemente i limiti e gli ambiti del rispettivo trattamento.

In particolare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall'utilizzatore (art. 30); il potere disciplinare è riservato al somministratore (art. 35, comma 6). Pertanto, ai fini dell'applicazione della sopracitata normativa il somministratore e l'utilizzatore sono i soggetti legittimati al trattamento dei dati personali dei lavoratori c.d. somministrati ciascuno per il proprio ambito di competenza e per le finalità previste dalla normativa "*in qualità di autonomi titolari del trattamento*". I rapporti tra le parti in materia di protezione dei dati personali verranno regolamentati da un apposito accordo tra le parti. Tale accordo dovrà disciplinare il flusso informativo riguardante i lavoratori somministrati tra il prestatore e l'utilizzatore (quali dati verranno trattati e per quali finalità) nonché le modalità di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza tecniche e organizzative che verranno adottate dalle parti per soddisfare i requisiti del RGPD 2016/679 e garantire la tutela dei diritti degli interessati.

## **Art. 20 – Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

## **Art. 22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

## **Art. 23 – Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico**

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. modifiche e

integrazioni, il Consiglio di amministrazione di O.R.A.S. ha approvato l'adozione di un Modello Organizzativo 231 e di un Codice Etico che ne forma parte integrante e che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di O.R.A.S. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.

il Modello Organizzativo aggiornato, unitamente al Codice Etico è consultabile visitando il sito internet di O.R.A.S. al seguente indirizzo:

[https://www.ospedalemotta.it/it/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Modello\\_Organizzativo-e-Codice-Etico-\\_D.Lgs\\_.231\\_del\\_2001\\_.pdf](https://www.ospedalemotta.it/it/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Modello_Organizzativo-e-Codice-Etico-_D.Lgs_.231_del_2001_.pdf)

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da O.R.A.S..

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di O.R.A.S. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con O.R.A.S. accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità della Ditta a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti della Ditta per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad O.R.A.S. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

## **Art. 24 – Norme per la Prevenzione della Corruzione**

La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione di O.R.A.S. con Delibera del 25.03.2021.

La Delibera stessa è stata adottata con riferimento:

- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

Il Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 è pubblicato nel sito web aziendale [www.ospedalemotta.it](http://www.ospedalemotta.it) alla Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Eventuali violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Piano possono comportare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

## **Art. 25 – Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non

suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Ente si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicatario receda dal contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato n. 1: Informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro





## **Documento di Valutazione dei rischi da interferenze**

### **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE**

**(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)**

## **SCOPO**

Il presente allegato ha lo scopo, in ottemperanza al disposto del comma 1° lett. b) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, di specificare all'appaltatore che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei **rischi specifici** cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

## **CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa in seguito denominato ORAS spa, comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi di incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura AD-26 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

## **RISCHIO INCENDIO**

I rischi di incendio dei luoghi di lavoro dell'ORAS spa, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- ⊕ strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- ⊕ strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- ⊕ rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
  - ⊕ sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
  - ⊕ immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
  - ⊕ controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
- e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- ⊕ divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
  - ⊕ sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
  - ⊕ controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
  - ⊕ controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
  - ⊕ riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte.

È in corso di attuazione e di implementazione l'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di

esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza.

L' ORAS spa ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro.

La segnaletica è conforme alle indicazioni del Decreto legislativo 14 Agosto 1996, n° 493 "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### **Misure preventive da adottare da parte dell'impresa**

In generale i macchinari e i prodotti utilizzati dall'Appaltatore non devono costituire rischio di incendio e quindi non devono essere né infiammabili né pericolosi per la sicurezza e la salute delle persone. Per tutti i prodotti l'Appaltatore dovrà sottoporre preventivamente al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ORAS spa le relative schede tecniche e dei dati di sicurezza prima del loro utilizzo.

Adeguate informazioni sono fornite ai lavoratori dell'Appaltatore per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione.

L'Appaltatore deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Appaltatore non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualora il personale dell'Appaltatore rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare la specifica procedura di emergenza elaborata dall'ORAS spa per i diversi luoghi di lavoro.

### **RISCHIO ELETTRICO**

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma.

Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

### **Misure preventive da adottare da parte dell'operatore dell'impresa appaltatrice**

Non effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione.

Non sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche.

Non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi sulle o in vicinanza di impianti e apparecchiature elettriche.

Prima di effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione è obbligatorio effettuare le dovute verifiche con il Personale qualificato dell'ORAS spa.

## **RISCHIO CHIMICO**

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di ORAS spa con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale.

Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

- ⊙ gas medicali (laboratori, degenze, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- ⊙ gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- ⊙ gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- ⊙ disinfettanti - sterilizzanti
- ⊙ solventi (laboratori, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- ⊙ prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

### **Misure preventive da adottare da parte dell'operatore dell'impresa appaltatrice**

I rischi connessi all'uso degli agenti chimici derivanti dalla possibile contaminazione di questi prodotti potenzialmente pericolosi, comprendono sia quelli che causano effetti sulla salute che sulla sicurezza, pertanto la quantità la conservazione e le modalità d'uso, sono parametri che ne influenzano il livello.

La normativa vigente prevede, da parte del produttore, la classificazione della pericolosità del prodotto, che si conclude con l'apposizione sui contenitori di questi materiali di una etichettatura che ponga in risalto le caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche del prodotto: tale etichettatura, ove obbligatoria, è ritenuta generalmente un mezzo informativo sufficiente ad orientare l'uso in sicurezza dei prodotti.

Da quanto sopra premesso, dovrà essere cura dell'appaltatore assicurarsi, attraverso i Dirigenti Responsabili o Preposti delle strutture ove è chiamato ad operare - sulla base delle valutazioni di rischio redatte, o interfacciandosi con il Servizio prevenzione e Protezione aziendale - della eventuale presenza di prodotti pericolosi, in modo da concordare, se necessario, le modalità per l'isolamento di tali sostanze dall'area di intervento secondo il diverso grado di pericolosità.

Se l'intervento è occasionale, l'operatore può chiedere di utilizzare i DPI a disposizione dell'unità operativa, se la frequenza d'intervento è abituale, l'appaltatore dovrà fornire ai propri operatori i DPI necessari per le manutenzioni richieste.

E' fatto divieto di intervenire su contenitori, su tubazioni e in prossimità delle stesse, all'interno di locali contenenti prodotti pericolosi; rilevata la necessità è obbligatorio concordare con Dirigenti Responsabili o Preposti della struttura e con i Servizi responsabili dei contratti di appalto, le modalità per l'effettuazione dell'intervento.

E' fatto divieto di intervenire su contenitori di prodotti non etichettati, qualora sia sconosciuta la natura e la pericolosità del contenuto.

E' fatto divieto di intervento su macchine ed attrezzature che per qualsiasi motivo siano entrate in contatto con prodotti pericolosi (cappe di estrazione, strumentazione analitica, apparecchi per disinfezione e pulizia, etc.): è obbligatorio concordare con Dirigenti Responsabili o Preposti della struttura le modalità per l'effettuazione dell'intervento di bonifica della attrezzatura prima dell'intervento di manutenzione.

E' obbligatorio per il Dirigente Responsabile o Preposto esibire il manuale di manutenzione ed uso della attrezzatura e le schede di sicurezza del prodotto pericoloso.

prodotti necessari all'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell'offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la scheda informativa di sicurezza. In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Prevenzione Protezione dell'ORAS spa.

## **RISCHIO BIOLOGICO**

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i Reparti e Servizi dell'ORAS spa.

I pazienti ospedalizzati, possono costituire un gruppo la cui probabilità di essere affetto da una malattia infettiva è sicuramente maggiore rispetto alla popolazione generale.

Analogamente a causa di certe patologie di cui sono portatori, di certe terapie o di alcuni trattamenti diagnostici a cui sono sottoposti, questa popolazione risulta molto fragile dal punto di vista immunitario e quindi più suscettibile a contrarre malattie infettive.

Una contaminazione accidentale può avvenire direttamente, mediante materiale il contatto con materiale infetto o potenzialmente infetto (es.: sangue, feci, urine, altri liquidi biologici), oppure indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, dispositivi medici, presidi chirurgici, contenitori, piani di lavoro, effetti lettercci, potenzialmente infetti. Sono compresi i materiali destinati ad essere smaltiti come rifiuti sanitari.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l' "operatore" o per il paziente.

Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI, vaccinazioni) per attuare un'efficace azione preventiva.

L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente

Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati.

In applicazione al Titolo X – esposizione ad agenti biologici e al Titolo X bis – protezione dalle ferite da taglio e da puntura nel settore ospedaliero, del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'ORAS spa, attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori , in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 272 , 273, 274, 277, 278 e 286 ter,286 quater, 286 quinquies, 286 sexies del succitato decreto, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici e protezione dalle ferite da taglio e punture con la presenza di potenziale agente biologico, durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

Le misure tecniche , organizzative, procedurali , di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate sono le seguenti:

- ⊕ Limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale.

- ① attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalle procedure aziendali di Direzione Sanitaria ORAS spa.
- ① Presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati. I DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso , dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. Gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici , dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- ① Presenza in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di "infezioni Ospedaliere"
- ① La presenza della segnaletica per la sicurezza e la salute sul lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato.
- ① Sono adottate le corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana.
- ① Sono state definite le modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale.
- ① Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l' immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale dell'ORAS spa, con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore.
- ① Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta.
- ① I lavoratori dell'Azienda dispongono di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti nell'allegato IV del DLgs 8108 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare ai lavoratori vengono forniti indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'ORAS spa. Risultano inoltre forniti armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.
- ① Sono effettuati specifici corsi di formazione dei lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.
- ① Vengono attuate specifiche procedure di decontaminazione, disinfezione , sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzione Sanitaria.

### **Misure preventive comportamentali per il lavoratore dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo**

In caso di contaminazione ambientale a seguito di spandimento accidentale di liquidi biologici e' fatto obbligo al lavoratore dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo

di segnalare immediatamente al personale sanitario l'evento.

**Igiene delle mani:** Deve essere intesa non solo come misura di controllo delle infezioni, ma anche come misura di protezione dell'operatore. L'uso dei guanti e il lavaggio accurato delle mani rivestono un ruolo fondamentale di prevenzione.

Il lavaggio delle mani va eseguito:

- ⊙ immediatamente ed accuratamente se si verifica un accidentale contatto con il sangue o materiale organico potenzialmente infetto presente su una superficie
- ⊙ Alla fine della attività, dopo la rimozione dei guanti.
- ⊙ L'uso dei guanti non è sostitutivo del lavaggio accurato delle mani
- ⊙ I guanti devono essere sostituiti in caso di rottura

Inoltre il lavoratore della impresa appaltatrice :

- ⊙ deve indossare sempre indumenti di lavoro puliti;
- ⊙ utilizzare correttamente i mezzi di protezione individuali, se previsti;
- ⊙ evitare durante l'attività lavorativa atteggiamenti rischiosi quali portarsi le mani alla bocca o agli occhi, portare anelli, bracciali o altri monili;
- ⊙ le misure minime preventive comportamentali sopra riportate vanno attuate dall'operatore dell'impresa in tutti gli ambienti di lavoro cui sono destinati ad operare.

### **RISCHIO CANCEROGENO**

Presso i vari edifici appartenenti all'ORAS spa, non emergono particolari condizioni di rischio associate alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. In via precauzionale sono stati eseguiti dei rilievi, l'esito della valutazione è consultabile presso il Servizio Tecnico. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature esercite a caldo, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ORAS spa, .

### **RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI**

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X . Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente.

Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza.

E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area.

L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'appaltatore sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

### **RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi, o Risonanza Magnetica. Alle entrate o ambienti di protezione contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento.

Per quanto attiene all'identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

### **RISCHIO AGENTI FISICI**

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dBA.

L'ORAS spa declina ogni responsabilità derivante dalla non osservanza delle sopra riportate prescrizioni.

## **Per presa visione ed accettazione**

### **Firma del titolare legale rappresentante**

Firma digitale o sottoscrizione non autenticata, corredata da scansione del documento di identità del firmatario (art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000)